

## FAQ

**D1. Quali sono gli enti che possono procedere alla stabilizzazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di seguito novellato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 rubricato "Disposizioni in materia di eventi sismici"?**

R1. Gli enti che possono procedere alla stabilizzazione ai sensi della normativa richiamata sono le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ,ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

**D2. Le assunzioni di cui all'art. 57 comma 3 del DL 104/2020 devono essere previste nel piano triennale dei fabbisogni?**

R2. Sì. La norma prevede espressamente che tali assunzioni siano effettuate in coerenza con il piano dei fabbisogni. Il piano triennale in cui tali assunzioni vanno considerate è, necessariamente, un piano che include l'annualità nella quale si operano le assunzioni.

**D3. La coerenza tra le assunzioni indicate e il piano dei fabbisogni deve essere già verificata o si può intendere che l'amministrazione che presenta istanza per l'accesso al fondo per le stabilizzazioni assume l'impegno a modificare il piano appena ricevuta conferma di poter stabilizzare le unità richieste?**

R3. È necessario che la previsione delle assunzioni sia già contenuta nel piano triennale dei fabbisogni. In caso contrario occorrerà rimodulare il medesimo piano e darne espressamente conto nella formulazione dell'istanza.

**D4. Si può indicare la coerenza con un piano dei fabbisogni antecedente rispetto a quelli elencati nel modulo on line da compilare?**

R4. No. Deve essere uno dei piani previsti dal modulo tenendo conto che la stabilizzazione del personale deve avvenire entro il 31.12.2021.

**D5. Quali sono i requisiti che deve possedere il personale per poter essere stabilizzato e perché l'amministrazione possa accedere al contributo di cui al comma 3 bis dell'articolo 57 del DL 104/2020?**

R5. I requisiti sono quelli previsti dall'articolo 20, comma 1, del D.lgs. 75/2017 in combinato disposto con l'art. 57 del DL 104/2020 e cioè:

- personale che risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28/08/2015)
- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali;
- abbia maturato, al 31 dicembre 2021, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

**D6. il dipendente che si intende stabilizzare deve essere in servizio?**

R6. Sì. Il personale deve essere in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri di cui al comma 3 dell'art. 57 del DL 104/2020; non è necessario che il personale sia in servizio presso l'ente che intende stabilizzare. La norma, in tal senso, deroga a quanto previsto dall'art. 20, comma 1, del D.lgs. 75/2017.

**D7. Entro quale data deve essere maturato il requisito dell'anzianità di servizio?**

R7. L'anzianità di servizio richiesta deve essere maturata entro il 31/12/2021.

**D8. Fino a quando si può procedere alla stabilizzazione?**

R8. La stabilizzazione deve essere effettuata entro il 31.12.2021.

**D9. È possibile stabilizzare personale che attualmente è in servizio in virtù di una collaborazione coordinata e continuativa?**

R9. No. L'art. 57, comma 3, del DL 104/2020 prevede espressamente che il personale da stabilizzare debba essere titolare di un contratto a tempo determinato.

**D10. Ai fini dell'anzianità di servizio richiesta è possibile sommare periodi svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione?**

R10. Sì, purché le amministrazioni diverse siano ricomprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e gli enti parco dei crateri citati dalla norma.

**D11. Ai fini dell'anzianità di servizio richiesta è possibile sommare anche il servizio svolto in virtù di una collaborazione coordinata e continuativa?**

R11. È possibile sommare i periodi svolti attraverso una collaborazione coordinata e continuativa solo ove la stessa sia stata prestata presso l'ente che procede alla stabilizzazione, come previsto dalla circolare n. 3/2017 del Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione, ferma restando l'attuale titolarità di un contratto a tempo determinato.

**D12. L'ente non ha personale con i requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 57 del DL 104/2020. Può stabilizzare personale in possesso dei predetti requisiti ma in servizio presso altre amministrazioni?**

R12. Sì, purché in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali dei crateri citati dalla norma e in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni.

**D13. È possibile stabilizzare direttamente in una posizione economica superiore a quella iniziale?**

R13. No, la stabilizzazione deve essere effettuata nella posizione economica iniziale della categoria contrattuale.

**D14. È possibile stabilizzare un dipendente assunto ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 del D.lgs. 267/2000?**

R14. No. Già la circolare 3/2017 in relazione all'art. 20 del D.lgs. 75/2017 chiariva l'impossibilità di ammettere alle procedure di stabilizzazione i soggetti a cui siano stati conferiti incarichi ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 267/2000.

**D15. Può essere stabilizzato il personale operante presso gli Uffici speciali della ricostruzione sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma 3, lett. b) e c) del DL 189/2016 (convenzioni Invitalia e Fintecna)?**

R15. No, il personale in questione non ha un rapporto di lavoro a tempo determinato con gli Uffici speciali della ricostruzione, bensì con Invitalia e Fintecna, che sono società per azioni.

**D16. Oltre alla stabilizzazione con le modalità di cui all'art. 20, comma 1, del D.lgs. 75/2017, vi sono altre modalità con cui è possibile accedere comunque al fondo di cui al comma 3 bis dell'art. 57 del DL 104/2020?**

R16. Sì. L'art. 57, comma 3, penultimo e ultimo periodo, del DL 104/2020 prevede la possibilità di riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dagli enti di cui allo stesso comma al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso i medesimi enti, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni.

**D17. Può accedere alla stabilizzazione con la modalità della quota di riserva nell'ambito di un concorso pubblico prevista dall'art. 57, comma 3, penultimo e ultimo periodo, del DL 104/2020 anche il personale che presta la propria attività lavorativa con contratto di somministrazione e lavoro presso gli enti di cui al comma 3?**

R17. No, il personale deve essere titolare di un contratto a tempo determinato. La norma prevede che l'attività prestata con contratto di somministrazione e lavoro sia valorizzata nei bandi medesimi.

**D18. È possibile richiedere l'accesso al fondo previsto dal comma 3 bis dell'art. 57 del DL 104/2020 per la stabilizzazione di un dipendente che è già stato oggetto di analoga richiesta di altro ente?**

R18. No. Il fondo previsto dalla norma è correlato alle singole unità di personale da assumere a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti e, pertanto, per quell'unità non può che farsi riferimento ad unico ente. Nel caso di duplicazione di richieste per la stessa unità di personale da parte di più enti, per l'assegnazione del contributo verrà richiesto di indicare in quale ente avverrà la stabilizzazione.